

Relazione tecnico finanziaria

Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 134 del 25 giugno 2019

“Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”

Art. 1
(Finalità)

L'articolo illustra le finalità della legge, volte ad introdurre nell'ordinamento regionale la disciplina concernente l'attività di produzione e di commercializzazione del pane.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

L'articolo disciplina le definizioni riguardanti la legge, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Esercizio dell'attività)

L'articolo disciplina gli adempimenti connessi con l'apertura di un nuovo panificio, che è soggetta alla presentazione di apposita SCIA e al rispetto della normativa igienico sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Modalità di vendita)

L'articolo disciplina le modalità di vendita del pane e dei derivati del pane, nel rispetto della normativa statale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Responsabile dell'attività produttiva)

L'articolo disciplina la definizione di responsabile dell'attività produttiva.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Formazione professionale)

L'articolo demanda alla Giunta regionale la definizione delle linee guida per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Valorizzazione delle filiere locali)

L'articolo introduce la possibilità che la Regione promuova la costituzione di filiere locali tra imprese agricole regionali e panifici, al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di prodotto agricolo locale.

Effetti finanziari: l'articolo sarà attuato nel rispetto delle pertinenti azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo di programmazione 2014 – 2020 e nei limiti delle risorse ivi stanziato. Non determina pertanto un incremento di spesa.

Art. 8
(Vigilanza)

L'articolo disciplina le funzioni di vigilanza rispetto all'applicazione della legge, che sono svolte dai comuni competenti per territorio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Sanzioni)

L'articolo disciplina il sistema di sanzioni connesso alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Norma transitoria)

L'articolo contiene la normativa transitoria in merito alla comunicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge.